



NEWSLETTER LAVORO 03 – 2015

Normativa lavoro

TFR IN BUSTA PAGA

Contratti collettivi

RINNOVO CCNL COMMERCIO

Normativa lavoro

TFR IN BUSTA PAGA

Entrerà in vigore il 3 aprile 2015 il dpcm 29/2015, che mette in atto la possibilità di ricevere in busta paga la quota maturanda mensile di TFR. Di seguito è riportato il dettaglio delle disposizioni normative.

Chi può fare richiesta: lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di una anzianità aziendale di almeno sei mesi

Lavoratori esclusi

- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori domestici;
- lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982;
- lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o l'accantonamento presso soggetti terzi;
- dipendenti da datori autorizzati alla cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga (per i dipendenti in forza all'unità produttiva interessata);
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Si precisa che l'iscrizione alla previdenza integrativa non è ostativa alla richiesta del TFR in busta paga; in questo caso la partecipazione del lavoratore al fondo prosegue con l'eventuale pagamento dei soli contributi da parte del lavoratore medesimo e del datore di lavoro.

Come fare richiesta: l'opzione può essere esercitata mediante la compilazione e presentazione dell'apposita istanza prevista dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (v. allegato). Una volta fatta richiesta, la scelta espressa rimarrà vincolata fino al 30 giugno 2018, salvo i seguenti casi:

- interruzione del rapporto di lavoro;
- sottoscrizione nel registro delle imprese di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- iscrizione nel predetto registro di piano di risanamento;
- autorizzazione ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga;
- sottoscrizione di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Nei suddetti casi, fatta eccezione per l'interruzione del rapporto di lavoro, l'erogazione viene interrotta dal mese successivo al manifestarsi dell'evento e si protrae per tutta la durata del medesimo.

Da quando è possibile fare richiesta: l'erogazione è operativa dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. In conseguenza di ciò, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che ne faranno richiesta ad aprile, l'erogazione delle corrispondenti somme inizierà con il mese di maggio. Potranno attivarsi solo ad agosto, invece, le aziende che intendono accedere al finanziamento assistito da garanzia (cioè che hanno meno di 50 dipendenti, calcolati secondo i criteri del Decreto del Ministero del Lavoro 30/1/2007 articolo 1 commi 6 e 7, e che non siano tenute a versare il TFR al Fondo di Tesoreria).

Questo slittamento riguarda la sola corresponsione della quota in busta paga, non l'operatività dell'anticipazione e quindi, i lavoratori che presentassero richiesta ad aprile, avrebbero diritto alla liquidazione delle quote nel mese di agosto comprensive degli arretrati da maggio a luglio.

Ai fini dell'accesso al finanziamento assistito da garanzia, datori di lavoro dovranno richiedere in via telematica all'Inps la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione. Si attendono però in chiarimenti del Ministero del lavoro o dell'Inps in merito.

Aspetti fiscali e contributivi: si ricorda che la quota di QUIR percepita in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non a contribuzione previdenziale. Rileva inoltre per il calcolo ISEE, per la determinazione delle detrazioni familiari e degli assegni familiari ma non incide riguardo il diritto alla detrazione fiscale del cosiddetto "bonus Renzi".

Contratti collettivi

RINNOVO CCNL COMMERCIO

Rinnovo: il contratto collettivo nazionale del commercio è stato rinnovato in data 30 Marzo 2015 per ulteriori 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. La soluzione economica prevede un aumento lordo medio (IV livello) di 85 Euro al mese a regime (Agosto 2017) distribuito su 5 tranches. Sono previste ulteriori novità in tema di assunzioni a tempo determinato (è stata ampliata la possibilità di effettuare tali assunzioni), di conferme dell'apprendistato e di classificazione delle figure professionali su cui si tornerà nella prossima newsletter.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Nuovi minimi retributivi: nella tabella sotto riportata indichiamo per ciascuna tranches i nuovi minimi contrattuali, gli importi degli aumenti e le percentuali di incremento. Gli aumenti verranno corrisposti ai dipendenti a partire dalla busta paga di Aprile 2015. Tali aumenti salariali non sono assorbibili, salvo eventuale clausola di anticipazione indicata nella lettera al lavoratore.

MINIMO ott-13	Livello	aumento	nuovo minimo	% incremento	aumento	nuovo minimo	% incremento	aumento	nuovo minimo	% incremento
		apr-15			nov-15			giu-16		
2.550,20	quadro	26,04	2.576,24	1,02%	26,04	2.602,28	1,02%	26,04	2.628,32	1,02%
2.113,08	I	23,46	2.136,54	1,11%	23,46	2.160,00	1,11%	23,46	2.183,46	1,11%
1.895,39	II	20,29	1.915,68	1,07%	20,29	1.935,97	1,07%	20,29	1.956,26	1,07%
1.692,77	III	17,34	1.710,11	1,02%	17,34	1.727,45	1,02%	17,34	1.744,79	1,02%
1.531,68	IV	15,00	1.546,68	0,98%	15,00	1.561,68	0,98%	15,00	1.576,68	0,98%
1.432,12	V	13,55	1.445,67	0,95%	13,55	1.459,22	0,95%	13,55	1.472,77	0,95%
1.336,92	VI	12,17	1.349,09	0,91%	12,17	1.361,26	0,91%	12,17	1.373,43	0,91%
1.217,09	VII	10,42	1.227,51	0,86%	10,42	1.237,93	0,86%	10,42	1.248,35	0,86%

Livello	aumento	nuovo minimo	% incremento	aumento	nuovo minimo	% incremento	TOT AUMENTO	TOT INCREMENTO
	nov-16			ago-17			EUR	%
quadro	27,78	2.656,10	1,09%	41,67	2.697,77	1,63%	147,57	5,79%
I	25,02	2.208,48	1,18%	37,53	2.246,01	1,78%	132,93	6,29%
II	21,64	1.977,90	1,14%	32,47	2.010,37	1,71%	114,98	6,07%
III	18,50	1.763,29	1,09%	27,75	1.791,04	1,64%	98,27	5,81%
IV	16,00	1.592,68	1,04%	24,00	1.616,68	1,57%	85,00	5,55%
V	14,46	1.487,23	1,01%	21,68	1.508,91	1,51%	76,79	5,36%
VI	12,98	1.386,41	0,97%	19,47	1.405,88	1,46%	68,96	5,16%
VII	11,11	1.259,46	0,91%	16,67	1.276,13	1,37%	59,04	4,85%